



VINCOLO TRIENNALE	Deroghe
<ul style="list-style-type: none"> - Docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola. - Docente che nella fase comunale ottiene (I fase mobilità) la titolarità su istituzione scolastica attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. 	<p>Il vincolo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, - ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
VINCOLO QUINQUENNALE	Deroghe
<ul style="list-style-type: none"> - Docente immesso in ruolo su posto di sostegno; non può chiedere il trasferimento su materia per 5 anni. 	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Docente a qualunque titolo immesso in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Questi docenti non possono chiedere trasferimento, mobilità professionale, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica né ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso (art. 36 CCNL Scuola) per cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità. 	<p>Il vincolo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai docenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico, - ai docenti in situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
<ul style="list-style-type: none"> - Docente della Scuola Secondaria di I e II grado assunto dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (immessi in ruolo DDG 85/2018 ex FIT, di ruolo da 01.09.2019). Questi docenti dovranno rimanere per 5 anni (l'anno di arrivo, più altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. 	<p>Il vincolo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di soprannumero - nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.